

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TRIESTE

CAP 34144 - Via B. D'Alviano 15/1 tel. 040.3789.911

PEC: com.trieste@cert.vigilfuoco.it E-mail: comando.trieste@vigilfuoco.it

> Ufficio Prevenzione Incendi tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

A Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Trieste Ordine dei Chimici della Provincia di Trieste Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della

Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Trieste

Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Trieste

Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. della Provincia di Trieste

Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. della Provincia di Trieste

Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. della Provincia di Trieste

p.c. Regione Autonoma F.V.G.
Comuni della Provincia di Trieste
A.I.A.C. sede provinciale di Trieste
A.T.E.R. Trieste
ASUGI

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19

Differimento scadenza termini dei procedimenti amministrativi.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, entrato è in vigore il giorno stesso di pubblicazione, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano gli artt. 4 e 103:

Art. 4 – (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

(...) 2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga (...) agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. <u>Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u>. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate. (...);

Art. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare Comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con





Ministero dell Interno

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE

priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento" – in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui al D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015;

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". in tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i..

Il citato decreto legge stabilisce, quindi, che il decorso dei termini "relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data" è sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Pertanto, il decorso dei termini relativi ai procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di prevenzione incendi¹, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, riprende, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 16 aprile 2020, mentre gli autorizzativi² la cui scadenza è prevista nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 è prorogata al 15.06.2020.

Si chiede di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Il Comandante Provinciale

38

¹ istanze di SCIA, di Verifiche in corso d'opera, deroghe, di valutazione progetto e di N.O.F.

² attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio